

**PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE:**

*14 aprile 2018*

**Il Sole 24 Ore:**

- **Si all'avviso basato solo sulla verifica verso un fornitore (p. 14) – Cass. nn. 8890 e 8892 del 2018**

Se sulla base della verifica svolta sul fornitore viene emesso avviso di accertamento al cliente, quest'ultimo non ha alcun diritto al contraddittorio preventivo. Salvo non si tratti di tributi armonizzati. Ma solo a condizione che il contribuente interessato spieghi quali ragioni avrebbe potuto esporre nel contraddittorio omesso. Inoltre, le ragioni di urgenza per emettere l'avviso di accertamento prima dei 6 giorni dopo la consegna del verbale sussistono in caso di società fallita per la quale l'amministrazione necessita di velocizzare l'insinuazione, ancorché tardiva.

**Italia Oggi:**

- **Requisito temporale valido su residenza, non domicilio (pag. 26)**  
Ctr Friuli Venezia Giulia n. 28 del 05/02/2018 : Il requisito temporale previsto dall'art. 2 comma 2 del Tuir ai fini della prova della presenza in Italia del contribuente rileva ai fini della residenza ma non del domicilio.

**Eutekne:**

- **Distribuzione dell'utile 2017 con le vecchie regole per i soci qualificati (pag. 3)**  
Ritenuta a titolo d'imposta esclusa grazie alla norme transitorie della L. 205/2017, senza necessità di indicazioni specifiche nella delibera.
- **Svalutazione di beni in precedenza rivalutati sempre rilevata a Conto economico (pag. 4)**
- **L'omessa fatturazione trascina la comunicazione delle liquidazioni (pag. 5)**  
Dall'errore sulla fatturazione potrebbe scaturire la necessità di compilare il quadro VH.
- **Dal CNDCEC un modello per la riorganizzazione digitale degli studi (pag. 6)**
- **Con operazioni soggettivamente inesistenti a prezzo di mercato IVA detraibile (pag. 8)**  
Se il prezzo delle fatture che il Fisco ritiene ascrivibili a operazioni soggettivamente inesistenti è allineato a quello di mercato, allora al cessionario deve essere riconosciuta la buona fede e, quindi, non può essergli precluso il diritto alla detrazione dell'IVA afferente a dette fatture passive; questo è l'importante chiarimento della sentenza 34/2018 della CTP di Reggio Emilia.
- **Omesso versamento per l'amministratore subentrato da poco nella gestione della società (pag. 12)**  
La Cassazione ha precisato che risponde del reato di omesso versamento IVA (dove basta il dolo generico), che si consuma quando il mancato pagamento si protrae oltre il 27 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, l'amministratore che sia entrato in carica a fine ottobre.



**PUBBLICAZIONI PERIODICHE:**

*La settimana: 8 aprile al 14 aprile 2018*

**Le società:**

*N. ultima uscita 4/2018*

***N.4/2018: Patto parasociale di russian roulette*** - La clausola russian roulette è finalizzata al superamento di fasi di stallo decisionale, di regola derivanti dalla presenza di partecipazioni assembleari paritetiche e contrapposte; è un patto parasociale atipico, valido in termini di liceità e rispondente ad interessi meritevoli di tutela. L'essenza della clausola si risolve nella facoltà attribuita ad un socio di rivolgere all'altro un'offerta di acquisto della partecipazione al capitale sociale da quest'ultimo posseduta, ad un prezzo prestabilito; il destinatario dell'offerta è così posto dinanzi ad una alternativa "secca", fra accettare l'offerta pervenuta da chi ha attivato la roulette russa ovvero acquistare egli stesso la partecipazione del proponente (ed è questa posizione di libertà del destinatario dell'offerta che rende in astratto irrilevante la fissazione di un floor minimo per il prezzo di vendita).

**Il Fallimento:**

*N. ultima uscita 3/2018*

**Il fallimentarista:**

***Inapplicabilità del privilegio fondiario al sovraindebitamento***

Il Tribunale di Modena, sez. civ. 1 giugno 2017, ha stabilito che l'art. 41 del TUB riserva al creditore fondiario un privilegio processuale limitato al fallimento e non è esteso ad ogni diversa procedura concorsuale. La norma è di stretta interpretazione autentica ed è inapplicabile a fattispecie diverse dal fallimento. Di conseguenza nel sovraindebitamento, ed in particolare nella liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter e ss L. 3/2012, non vi è alcun privilegio processuale del creditore fondiario; con ciò, quindi, l'incasso derivante dalla vendita dell'immobile oggetto dell'esecuzione, dedotte le spese prededucibili della procedura esecutiva dovrà essere assegnato alla procedura di sovraindebitamento e non direttamente al creditore fondiario, come invece accade in ambito fallimentare.

**Bollettino Tributario:**

*N. ultima uscita 4/2018*

**Il Fisco:**

*N. ultima uscita 14/2018*

***N. 15/2018: Rettifiche in diminuzione derivanti dal transfer pricing*** - Il 22 febbraio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una bozza soggetta a consultazione del provvedimento attuativo delle disposizioni introdotte con l'art. 31-quater del D.P.R. n. 600/1973. Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità per i contribuenti di presentare una apposita istanza al fine di ottenere il riconoscimento della riduzione del reddito derivante da una rettifica in aumento effettuata a titolo definitivo dall'Amministrazione di altro Stato. La nuova modalità, alternativa a quella degli accordi, appare di estremo interesse anche in considerazione, evidentemente, degli effetti che dalla stessa possono derivare.



**N.15/2018: Dichiarazioni di terzi utilizzabili a favore del contribuente** - Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale si riferisce alla prova testimoniale da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice. Ciò, analogamente, vale per il contribuente, il quale può produrre dichiarazioni di terzi che confermino i prezzi inferiori fatturati ai clienti.

**N.14/2018: Omologa del concordato: causa di rettifica della detrazione IVA** - L'art. 185, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato costituisce un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, ai sensi di tale disposizione. L'art. 185, paragrafo 2, primo comma, della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che la riduzione delle obbligazioni di un debitore risultante dall'omologazione definitiva di un concordato non costituisce un caso di operazione totalmente o parzialmente non pagata che non dà luogo a una rettifica della detrazione operata inizialmente, allorché tale riduzione è definitiva, circostanza che spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare. L'art. 185, paragrafo 2, secondo comma, della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, al fine di attuare la facoltà prevista in tale disposizione, uno Stato membro non è tenuto a prevedere espressamente un obbligo di rettifica delle detrazioni in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate. (Oggetto della controversia: rettifica detrazione IVA)

**N.14/2018: Accesso ai dati antiriciclaggio per gli accertamenti fiscali** - Con l'integrazione apportata dallo schema di decreto legislativo approvato dal Governo all'art. 3 del D.Lgs. n. 29/2014, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative volte all'acquisizione dei dati, notizie e informazioni necessari per lo scambio di informazioni, sono esercitabili i poteri previsti in materia di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. Al riguardo agli Uffici dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza è consentito l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti per l'assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela secondo le modalità fissate dal Decreto n. 231/2007. Se i dati sono detenuti da soggetti che non sono già obbligati a comunicarli all'Agenzia delle entrate per la loro acquisizione, la stessa si avvale della Guardia di Finanza previa stipula di apposita convenzione. La medesima procedura è stata estesa per le informazioni relative allo scambio di informazioni con gli Stati Uniti.

**N.1472018:Le novità del Mod. 730 per i redditi del periodo 2017** - Il Mod. 730 rappresenta la forma dichiarativa maggiormente diffusa nel comparto dei contribuenti titolari di pensione o di reddito di lavoro subordinato; anche per il 2017 prosegue la sperimentazione del c.d. precompilato vale a dire la dichiarazione che il soggetto può consultare in anteprima sul sito delle Entrate e accettare così come proposta, salva la necessità di apportare correzioni e integrazioni per rimediare a errori o dimenticanze. La novità di struttura più evidente è rappresentata dalle nuove modalità di tassazione dei redditi derivanti da locazioni brevi di fabbricati; non mancano, come d'abitudine, modifiche meno rilevanti, al fine di recepire variazioni relative, sovente, al comparto delle deduzioni e detrazioni.



**Rassegna Tributaria:**

N. ultima uscita 1/2018

**N.1/2018: Procedure concorsuali e liquidazione dell'IMU-** Estratto: Gli immobili costituenti la massa attiva di procedure concorsuali liquidatorie devono essere sottoposti ad un uniforme procedimento di liquidazione dell'IMU. Infatti il regime derogatorio previsto per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa non può venire limitato a solo tali due procedure concorsuali se anche altre procedure siano caratterizzate da finalità in buona parte coincidenti e da procedimenti sostanzialmente analoghi a quelli fallimentari. A fronte, poi, della medesima esigenza di tutelare i creditori concorsuali mediante l'effetto di cristallizzazione del credito, adottare un regime differenziato, sotto tale profilo, per il prelievo che grava sugli immobili ricompresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa rispetto a quello applicabile sugli immobili di altre procedure con finalità liquidatorie, appare una scelta sistematicamente incoerente, e quindi suscettibile di essere superata mediante l'integrazione analogica del regime più rispondente agli obiettivi del sistema.

**Diritto e Pratica Tributaria:**

N. ultima uscita 1/2018

**N.1/2018: Osservazioni in tema di residenza del contesto dello scambio automatico di informazioni -** Lo studio del diritto tributario internazionale va sempre contestualizzato rispetto all'evoluzione dell'economia, prima nazionale, poi internazionale, ora globale. Una volta la residenza fiscale delle persone fisiche era studiata nella sua prospettiva statica per determinare l'efficacia spaziale, territoriale o mondiale, della norma tributaria. Poi subentrò la prospettiva dinamica volta a prevenire che i trasferimenti di residenza, sempre più frequenti nel contesto di una economia internazionale, non fossero preordinati per sottrarsi alla tassazione mondiale. Oggi, lo scambio automatico di informazioni che sta intrecciando i sistemi tributari tra di loro, offre una nuova prospettiva della residenza fiscale, quella in cui una persona fisica appare multi residente, con l'obiettivo di evitare che lo scambio di informazioni, appunto, avvenga. Che sia finalmente l'alba di una nozione internazionalmente uniforme di collegamento permanente tra il contribuente ed un ordinamento giuridico?

**GT-Rivista di giurisprudenza tributaria:**

N. ultima uscita 3/2018

**Diritto e Pratica Tributaria Internazionale:**

N. ultima uscita 2/2017



**Fiscalità e Commercio internazionale:**

**N. ultima uscita 4/2018**

**N.4/2018: Libertà di stabilimento a “maglie larghe”:** Con la sentenza del 14 settembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, causa C-646/15, la Corte di Giustizia ha riconosciuto l’applicazione della libertà di stabilimento di cui all’art. 49 del TFUE ad un trust privo di personalità giuridica. La decisione risulta di particolare interesse laddove, nell’estendere l’accesso alla libertà di stabilimento al trust, i giudici definiscono preliminarmente i necessari requisiti che detto istituto deve soddisfare per poter essere equiparato ad una “società” secondo l’accezione dell’art. 54 del TFUE. A tal fine, sotto il profilo soggettivo, viene data rilevanza alla nozione di capacità giuridica, in luogo della (più restrittiva) nozione di personalità giuridica, mentre sotto il profilo oggettivo la definizione di “scopo di lucro” assume caratteri distintivi ben più ampi rispetto a concetti simili elaborati dalla stessa giurisprudenza europea.

**N.4/2018: L’Unione europea pubblica la black list dei Paesi non cooperativi -** L’Unione Europea ha diffuso la lista di giurisdizioni non cooperative. Si tratta degli Stati che non aderiscono agli standard europei in materia di fiscalità, che possono anche essere individuati, più semplicemente, come “paradisi fiscali”. L’azione di contrasto alla competizione fiscale dannosa esercitata da Paesi caratterizzati da bassa fiscalità e scarsa trasparenza non è certo un’iniziativa nuova: su questo fronte sono state adottate diverse misure negli anni, sia in ambito OCSE (si pensi al primo Rapporto sulla harmful tax competition, diffuso nel 1998)<sup>1</sup> che a livello dei singoli Stati, con la legislazione prevista a tutela della base imponibile.

**N.4/2018: L’e-commerce transazionale sposa lo sportello unico!** - Nel 2021 il One Stop Shop da Mini diventerà Large e probabilmente dall’anno successivo Extra Large. L’imposta sulla cifra d’affari sulle vendite on line (di beni e servizi) effettuate verso consumer comunitari verrà regolata con il sistema dello sportello unico, già attivo dal 2015 per l’e-commerce diretto relativo alle prestazioni digitali, senza passare più per le attuali e complesse soglie stabilite dai singoli Paesi. Unica eccezione gli operatori occasionali per i quali viene prevista la tassazione nel luogo di stabilimento fino al raggiungimento dei 10 mila euro di cessioni on line intracomunitarie. Contestualmente verrà eliminata la franchigia sulle importazioni di beni di valore trascurabile così come sarà previsto un nuovo sistema di assolvimento dell’IVA sulla merce importata di valore inferiore a 150 euro. Dal prossimo anno verranno apportate alcune gradite semplificazioni a chi già si avvale del MOSS.

**Pratica Fiscale e Professionale:**

**N. ultima uscita 14/2018**



**Corriere Tributario**

*N. ultima uscita 14/2018*

***N.1472018:Royalty “occulte” e transfer pricing: la giurisprudenza apre un varco*** - Con sentenza n. 7134/2017, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha affermato che non è dovuto il pagamento di royalty infragruppo e, dunque, l'Amministrazione finanziaria non può applicare la relativa ritenuta alla fonte, nel caso in cui una società italiana si limiti a commercializzare i prodotti finiti acquistati dalla propria controllante estera e contrassegnati dal marchio di cui quest'ultima è titolare. La sentenza, oltre ad affermare un principio di sicuro interesse per le società italiane (e per le stabili organizzazioni italiane di società estere) che operano in condizioni economiche analoghe, offre lo spunto per una riflessione critica in merito alla corretta applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento in tema di royalty infragruppo, nonché in relazione agli strumenti di tutela che possono essere attivati a fronte della descritta pretesa impositiva.



**CIRCOLARE INTERNA:**

*14 aprile 2018*

---

**Esperienze e attività di Studio:**

**Delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. e fallimento del debitore originario**

La delegazione di pagamento ricorre quando il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale paga il debito per conto dell'originario debitore.

Nell'ambito di questo istituto sono coinvolti tre soggetti: il creditore (delegatario), il debitore originario (delegante) e il nuovo debitore (delegato).

Nel caso in cui il debitore originario (delegato) fallisca, occorre valutare se il creditore possa continuare a rapportarsi con il nuovo debitore (delegatario) oppure se l'obbligazione rimanga in capo al debitore originario, fallito.

Nel caso di delegazione di pagamento irrevocabile, in cui viene espressamente pattuito che il debitore originario è liberato da ogni obbligazione, il debitore delegato diviene l'unico obbligato nel rapporto commerciale.

Di conseguenza, il creditore non dovrà né insinuarsi al passivo fallimentare del debitore originario né svalutare a bilancio il credito non ancora interamente onorato, in quanto l'unico obbligato rimane il debitore delegato, ancora solvibile. - **FB**

**Organizzazione:**



**L'UFFICIO INFORMA:**

14 aprile 2018

**Circolari Assonime:**

- N.1 – La prima legge annuale per il mercato e la concorrenza e le nuove competenze dell’Autorità dell’energia;
- N.2 – Regime di cd. Branch exemption – Chiarimenti sulla compilazione dei modelli dichiarativi Redditi SC 2017 e IRAP 2017;
- N.3 – La riqualificazione degli atti nell’imposta di registro;
- N.4 – L’iperammortamento in caso di perizia tecnica giurata consegnata alle imprese nel 2018;
- N.5 – Gli obblighi di informazione sulle politiche di diversità nella composizione degli organi sociali nelle società quotate;
- N.6 – Semplificazioni in tema di elenchi Intrastat.
- N.7 – Il Regolamento Consob in materia di informazioni non finanziarie: chiarimenti e questioni aperte.
- N. 8 – *I decreti di revisione e di coordinamento per le imprese IAS e OIC*

**Risoluzioni Agenzia Entrate:**

Risoluzione 28/E dell’11 aprile 2018: il consolidato fiscale è possibile anche se una società agricola del gruppo ha optato per la determinazione del reddito su base catastale.

**Circolari Agenzia Entrate:**

